



**THERAPIEHUNDE SCHWEIZ  
CHIENS DE THÉRAPIE SUISSE  
CANI DA TERAPIA SVIZZERA**  
[www.therapiehunde.ch](http://www.therapiehunde.ch)

# **STATUTO**

## **ASSOCIAZIONE CANI DA TERAPIA SVIZZERA**

**(ACTS)**

# Sommario

## **I. Denominazione, sede e finalità**

- Art. 1 Denominazione e sede
- Art. 2 Finalità

## **II. Soci**

- Art. 3 Acquisizione dei soci
- Art. 4 Ammissione
- Art. 5 Categorie di soci
- Art. 6 Soci onorari
- Art. 7 Estinzione della qualità di socio
- Art. 8 Diritti e doveri dei soci
- Art. 9 Contributo annuo
- Art. 10 Responsabilità civile

## **III. Organizzazione**

- Art. 11 Organi
- Art. 12 Assemblea generale (AG)
- Art. 13 Convocazione dell'Assemblea generale ordinaria
- Art. 14 Richieste
- Art. 15 Assemblea generale straordinaria
- Art. 16 Delibere, stesura del verbale
- Art. 17 Competenze
- Art. 18 Votazioni
- Art. 19 Comitato

- Art. 20 Convocazione delle sedute di comitato

- Art. 21 Quorum del comitato

- Art. 22 Compiti del comitato suddivisi nelle diverse funzioni

- Art. 23 Compiti del team di revisori dei conti o dell'organo di revisione

## **IV. Mezzi finanziari**

- Art. 24 Entrate

## **V. Regolamento degli esami (RE)**

- Art. 25 Basi

- Art. 26 Modifiche

## **VI. Revisione dello statuto**

- Art. 27 Revisione dello statuto

## **VII. Scioglimento dell'Associazione**

- Art. 28 Scioglimento dell'Associazione

## **VIII. Disposizioni finali**

- Art. 29 Entrata in vigore

# I. Denominazione, sede e finalità

## Art. 1 Denominazione e sede

L'ASSOCIAZIONE CANI DA TERAPIA SVIZZERA (ACTS), in seguito denominata «ACTS» o «Associazione», è costituita conformemente all'art. 60 segg. CC.

L'Associazione ha sede presso il domicilio del presidente o della presidentessa oppure presso la sede della segreteria.

## Art. 2 Finalità

Le finalità e i compiti dell'ACTS sono i seguenti:

- 2.1 Formazione dei team uomo-cane per prepararli agli impieghi sociali volontari e a titolo gratuito che possono avere luogo nelle case per anziani e di riposo, negli ospedali, nelle scuole, nelle scuole dell'infanzia, nelle prigioni o in altre istituzioni che si inseriscono nell'ambito della sanità, della risocializzazione, della riabilitazione, della pedagogia curativa, dei centri per cure palliative, ecc.
- 2.2 Formazione degli istruttori e delle istruttrici dei team nonché dei giudici
- 2.3 Svolgimento degli esami di abilità
- 2.4 Assistenza ai team nel collocamento e negli impieghi pratici
- 2.5 Incentivazione delle relazioni tra i soci e dei contatti con le associazioni estere che perseguono gli stessi obiettivi oppure obiettivi simili
- 2.6 Diffusione di informazioni e conoscenze ai soci e alle persone esterne interessate
- 2.7 Tutela dei propri interessi nei confronti delle autorità e del dominio pubblico

# II. Soci

## Art. 3 Acquisizione dei soci

All'ACTS possono essere ammesse tutte le persone che si interessano al lavoro dell'Associazione e che sono disposte a rispettarne lo statuto e i regolamenti. Per diventare soci attivi occorre essere maggiorenni. Anche le istituzioni (persone giuridiche) possono diventare socie dell'ACTS.

Le persone che sono ammesse a gruppi di esercitazione il cui obiettivo è l'abilità all'impiego, nonché le persone già abili all'impiego, devono diventare socie dell'ACTS.

#### **Art. 4 Ammissione**

Chi desidera entrare a far parte dell'ACTS deve inoltrare una richiesta di adesione scritta all'attenzione della segreteria.

L'ammissione è decisa dal comitato.

#### **Art. 5 Categorie di soci**

I soci dell'ACTS sono suddivisi nelle seguenti categorie:

**5.1 Soci attivi (età minima 18 anni)**

**5.2 Soci passivi**

**5.3 Istituzioni (persone giuridiche)**

**5.4 Soci passivi ex attivi**

#### **Art. 6 Soci onorari**

I soci che si sono distinti in modo particolarmente positivo nell'ambito dell'associazione e delle attività con i cani da terapia possono essere nominati soci onorari. La nomina avviene durante l'Assemblea generale su richiesta del comitato ed è necessario che i 2/3 dei votanti siano favorevoli.

#### **Art. 7 Estinzione della qualità di socio**

La qualità di socio si perde tramite recesso, esclusione o morte.

##### **7.1 Recesso**

Il recesso avviene esclusivamente alla fine dell'anno civile tramite una comunicazione scritta che va inviata al presidente o alla presidentessa.

Qualora la comunicazione di recesso pervenga al presidente o alla presidentessa durante l'anno dell'esercizio sociale, il contributo deve essere versato fino alla chiusura dell'esercizio sociale in questione.

Le comunicazioni collettive di recesso non hanno alcuna validità.

##### **7.2 Esclusione**

Un socio può essere escluso dall'Associazione in caso di

- disturbo continuo della buona intesa con il comitato e con le persone dirigenti;
- mancato adempimento degli obblighi finanziari nei confronti dell'Associazione;
- gravi violazioni dello statuto o dei regolamenti dell'ACTS;
- minaccia all'immagine o agli interessi dell'Associazione;
- utilizzo del programma di formazione dell'ACTS al di fuori dell'attività dell'Associazione.

### 7.2.1 Procedura

L'esclusione è decisa dal comitato dell'ACTS e viene comunicata al socio in questione specificando anche le motivazioni. A seconda della situazione, la comunicazione dell'esclusione può avvenire in forma orale o scritta. In caso di comunicazione orale occorre redigere un verbale (destinato agli atti dell'ACTS) in cui sono specificati il tipo di comunicazione e le motivazioni dell'esclusione. Questo verbale deve essere approvato da due membri del comitato tramite firma.

In tutti i casi, al socio che si vuole escludere deve sempre essere comunicata la possibilità del diritto di ricorso.

### 7.2.2 Diritto di ricorso

Il socio coinvolto ha la possibilità di presentare ricorso in forma scritta al presidente o alla presidentessa entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esclusione. Il ricorso verrà trattato durante l'Assemblea generale ordinaria successiva. Il socio coinvolto ha inoltre il diritto di presentare la sua presa di posizione all'Assemblea generale in forma orale o scritta. La decisione definitiva verrà presa durante l'Assemblea generale in base alla maggioranza di 2/3 dei voti validi.

Il ricorso non deve avere lo scopo di rimandare la decisione.

### 7.2.3 Conseguenze

L'esclusione porta in modo immediato e definitivo all'estinzione della qualità di socio nell'intero campo d'azione dell'ACTS.

In particolare, al socio escluso non è più permesso di

- partecipare ai test d'idoneità e agli esami finali;
- partecipare a corsi di formazione e di formazione continua o ad altre manifestazioni;
- essere impiegato ulteriormente come istruttore risp. istruttrice dei team o come giudice, oppure svolgere attività per conto dell'ACTS;
- continuare a esercitare un eventuale impiego per conto dell'ACTS.

## Art. 8 Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci dell'Associazione presenti alle assemblee, nonché tutti i soci onorari, hanno lo stesso diritto di voto.

I nuovi soci si impegnano a riconoscere e rispettare lo statuto e i regolamenti dell'ACTS, nonché a versare per tempo i contributi prefissati. Inoltre, devono impegnarsi scrupolosamente a favore degli obiettivi dell'ACTS.

#### **Art. 9 Contributo annuo**

I contributi previsti per i soci delle singole categorie vengono stabiliti dall'Assemblea generale ordinaria dell'ACTS.

I membri del comitato, gli istruttori e le istruttrici, i giudici, i soci passivi ex attivi e i soci onorari sono esenti dal versamento del contributo annuo.

Il comitato può dichiarare temporaneamente esenti dal versamento del contributo sociale i soci che esercitano funzioni particolari.

In casi particolari, il comitato può esonerare (parzialmente o totalmente) i soci dall'obbligo di versare il contributo.

#### **Art. 10 Responsabilità civile**

Per gli obblighi dell'Associazione garantisce il patrimonio della stessa. La responsabilità civile personale dei soci si limita esclusivamente al contributo annuo stabilito.

### **III. Organizzazione**

#### **Art. 11 Organi**

Gli organi dell'Associazione sono i seguenti:

**11.1 Assemblea generale**

**11.2 Comitato**

**11.3 Team di revisori dei conti od organo di revisione**

#### **Art. 12 Assemblea generale (AG)**

L'AG costituisce l'organo supremo dell'Associazione. Si occupa di scegliere gli altri organi e di tenere sotto controllo le loro attività.

L'AG ordinaria deve tenersi ogni anno entro la fine del mese di marzo.

#### **Art. 13 Convocazione dell'Assemblea generale ordinaria**

La convocazione dell'AG ordinaria spetta al comitato e deve avvenire almeno 20 giorni prima dell'AG tramite pubblicazione nell'organo informativo dell'Associazione oppure tramite invito personale ai soci. Gli avvisi di convocazione devono includere la lista delle trattande.

Durante l'AG ordinaria possono anche essere discussi argomenti non presenti nella lista delle trattande, tuttavia non si può prendere alcuna decisione definitiva riguardo a questi argomenti.

#### **Art. 14 Richieste**

Per essere considerate valide, le richieste dei soci devono essere inoltrate in forma scritta al presidente o alla presidentessa entro la fine dell'anno civile.

#### **Art. 15 Assemblea generale straordinaria**

Un'Assemblea generale straordinaria può essere convocata in ogni momento su decisione del comitato oppure su richiesta scritta e motivata di un quinto dei soci. Inoltre, deve avere luogo entro 2 mesi dal momento in cui è stata avanzata la richiesta.

#### **Art. 16 Delibere, stesura del verbale**

Ogni AG convocata conformemente allo statuto è atta a deliberare indipendentemente dal numero di soci presenti.

Vige l'obbligo di mettere sempre a verbale le discussioni.

#### **Art. 17 Competenze**

All'AG spetta la decisione definitiva per tutte le questioni interne all'Associazione.

Nelle competenze dell'AG rientrano in particolare:

- 17.1 L'approvazione del verbale dell'AG precedente
- 17.2 L'approvazione della relazione annuale del presidente o della presidentessa e delle altre relazioni
- 17.3 L'approvazione del rendiconto annuale e del rapporto del team di revisori dei conti o dell'organo di revisione
- 17.4 Il conferimento degli esoneri nell'ambito del comitato
- 17.5 La definizione dei contributi sociali e di eventuali contributi straordinari
- 17.6 L'approvazione del budget e di eventuali progetti per l'anno successivo
- 17.7 L'elezione del comitato con le seguenti funzioni:
  - 17.7.1 Presidente o presidentessa
  - 17.7.2 Vicepresidente o vicepresidentessa
  - 17.7.3 Cassiere o cassiera
  - 17.7.4 Segretario o segretaria
  - 17.7.5 Altre e altri responsabili di settore e altre funzioni
- 17.8 L'elezione del team di revisori dei conti o di un organo di revisione
- 17.9 La nomina dei soci onorari
- 17.10 Le modifiche statutarie
- 17.11 Le delibere sulle richieste da parte del comitato e dei soci
- 17.12 Le decisioni sui ricorsi
- 17.13 Lo scioglimento dell'Associazione

## **Art. 18** **Votazioni**

Ciascun socio con diritto di voto che partecipa all'AG ha diritto a esprimere un voto. Qualora lo statuto non stabilisca altrimenti, l'AG prende una decisione in base alla maggioranza semplice dei voti validi.

Per il primo scrutinio delle votazioni vale la maggioranza assoluta dei voti validi, mentre per il secondo scrutinio vale la maggioranza relativa.

In caso di parità di voti, per le questioni amministrative la decisione definitiva spetta al presidente o alla presidentessa, mentre per le elezioni la decisione definitiva sarà estratta a sorte.

Qualora l'AG non stabilisca altrimenti, le votazioni ed elezioni avvengono in pubblico.

## **Art. 19** **Comitato**

- Il comitato è composto da almeno 5 membri e viene eletto per una durata di 2 anni. È possibile la rielezione dei membri del comitato.
- I membri del comitato assumono rispettivamente le funzioni di presidente o presidentessa, vicepresidente o vicepresidentessa, cassiere o cassiera, segretario o segretaria. Il comitato si occupa autonomamente dell'assegnazione dei ruoli per le altre funzioni.
- Il presidente o la presidentessa deve avere la cittadinanza svizzera oppure deve essere uno straniero o una straniera residente in Svizzera con permesso di domicilio.
- In caso di necessità, il numero di membri del comitato può essere aumentato di due soci tramite una semplice decisione da parte del comitato stesso. Questa modifica deve essere approvata durante l'AG successiva.
- Per tutta la durata della loro carica, i membri eletti per il comitato portano a termine la carica del loro predecessore.
- L'esercizio dell'attività nell'ambito del comitato è volontario e avviene senza alcun compenso.

## **Art. 20** **Convocazione delle sedute di comitato**

Il comitato si riunisce su richiesta del presidente o della presidentessa a una frequenza che dipende dalle necessità concrete dell'Associazione. Ciascun membro del comitato ha il diritto di richiedere la convocazione di una seduta di comitato.

La convocazione di una seduta di comitato deve avvenire in forma scritta generalmente 10 giorni prima della data proposta e deve includere tutte le informazioni necessarie relative agli oggetti in discussione. Una seduta di comitato può tenersi in ogni momento, purché tutti i membri del comitato siano presenti.

Per ogni seduta occorre procedere con la stesura di un verbale contenente tutte le delibere.

## **Art. 21** **Quorum del comitato**

Il comitato è atto a deliberare qualora la seduta sia stata convocata regolarmente e la maggior parte dei membri del comitato partecipi alla discussione. Le decisioni del comitato vengono prese in base alla maggioranza semplice. In caso di parità di voti, la decisione definitiva spetta al presidente o alla presidentessa.



## **Art. 22 Compiti del comitato suddivisi nelle diverse funzioni**

### **22.1 Comitato nel suo insieme**

- Convocazione dell'AG e definizione delle trattande
- Preparazione o riordinamento dei regolamenti da presentare all'AG
- Controllo del rispetto del regolamento degli esami e delle fasi della formazione
- Svolgimento e/o incarico delle iniziative dell'Associazione (anche a terzi) nonché controllo dell'esecuzione
- Esclusione di soci salvo diritto di ricorso
- Tutela degli interessi dell'Associazione

### **22.2 Presidente o presidentessa**

- Direzione e controllo delle attività generali dell'Associazione
- Elaborazione del rapporto annuale all'attenzione dell'AG
- Preparazione delle trattande destinate alle sedute del comitato e dell'AG
- Direzione delle sedute di comitato
- Rappresentanza dell'Associazione verso l'esterno

### **22.3 Vicepresidente o vicepresidentessa**

Il vicepresidente o la vicepresidentessa sostituisce il presidente o la presidentessa in caso di impedimento.

### **22.4 Segretario o segretaria**

Il segretario o la segretaria è responsabile di tenere il verbale di tutte le sedute e le assemblee.

È anche responsabile della corrispondenza e dello schedario dei soci.

### **22.5 Cassiere o cassiera**

Il cassiere o la cassiera e un altro membro del comitato definito dal comitato stesso hanno diritto di firma per i pagamenti e la contabilità.

Il cassiere o la cassiera è responsabile

- degli incassi dei contributi sociali;
- delle attività di cassa e del disbrigo dei pagamenti;
- di gestire la contabilità senza lacune e di elaborare il bilancio di chiusura;
- di preparare il preventivo annuale all'attenzione dell'AG.

### **22.6 Ulteriori membri del comitato per la direzione dei settori e per altre funzioni**

Incarichi particolari che vengono assegnati dal comitato (formazione, formazione continua, sito web, redazione «DOG», ecc.).

#### **Art. 23 Compiti del team di revisori dei conti o dell'organo di revisione**

Per la revisione annuale dei conti dell'Associazione occorre scegliere due soci che costituiscono il team di revisori dei conti oppure un organo di revisione. La durata della carica è di 3 anni e ogni anno l'AG sceglie un socio quale sostituto revisore. Il socio con la durata maggiore della carica di revisore dirige il team per un anno, in seguito si ritira. È possibile rieleggere dei soci. Il team di revisori dei conti o l'organo di revisione fa rapporto per iscritto all'AG descrivendo nel dettaglio la revisione svolta.

### **IV. Mezzi finanziari**

#### **Art. 24 Entrate**

Le prestazioni dell'Associazione e dei suoi soci avvengono principalmente senza alcun compenso. Sono permessi risarcimenti delle spese.

Le entrate provengono dai seguenti elementi:

- 24.1 Contributi ordinari dei soci
- 24.2 Contributi dei benefattori e dalle donazioni
- 24.3 Iscrizioni ai corsi di formazione e agli esami
- 24.4 Profitto del patrimonio sociale
- 24.5 Entrate da SHOP

### **V. Regolamento degli esami (RE)**

#### **Art. 25 Basi**

Il RE dell'ACTS comprende i seguenti esami:

- 25.1 Esame di base
- 25.2 Esame di abilità
- 25.3 Esame scritto

#### **Art. 26 Modifiche**

- 26.1 Le modifiche degli esami di base e di abilità possono essere apportate dal comitato insieme agli istruttori attivi e alle istruttrici attive nonché insieme ai giudici.
- 26.2 L'esame scritto può essere adattato costantemente dal comitato o da una commissione tecnica incaricata dall'AG in base alle esigenze pratiche.

## VI. Revisione dello statuto

### Art. 27 Revisione dello statuto

L'AG può sottoporre lo statuto dell'Associazione a revisione totale o parziale qualora la revisione sia inserita nella lista delle trattande. La decisione viene presa in base alla maggioranza di 2/3 dei voti validi. L'entrata in vigore dello statuto modificato avviene tempestivamente dopo la decisione dell'AG.

## VII. Scioglimento dell'Associazione

### Art. 28 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato solo tramite un'Assemblea generale straordinaria convocata appositamente per questo scopo. La decisione sullo scioglimento deve totalizzare la maggioranza di 4/5 dei voti validi. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà custodito da un organo definito dall'AG finché non sarà costituita un'altra associazione avente le stesse finalità. Qualora questo non dovesse avvenire entro dieci anni, il patrimonio sarà devoluto alla Fondazione Albert Heim.

## VIII. Disposizioni finali

### Art. 29 Entrata in vigore

Il presente statuto è stato approvato durante l'Assemblea generale del 26.1.2013 ed è entrato in vigore immediatamente. Il presente statuto sostituisce quello messo in vigore durante l'Assemblea generale del 14.12.1994.

A nome dell'ASSOCIAZIONE CANI DA TERAPIA SVIZZERA

La presidentessa:



Peggy Hug

La segretaria:



Beatrice Merian

IN CASO DI DIVERGENZE FA STATO IL TESTO IN TEDESCO.

